

a far data dal _____;

E

_____, nato a _____ (__) il _____ e
residente in _____ (__) – Via _____ N. __, il quale
dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di
_____, e quindi, rappresentante della _____ (la
quale, per brevità, verrà in appresso denominata Operatore Economico o
appaltatore), giusta procura dd. _____ repertorio n. _____
raccolta n. _____ del dott. _____ iscritto al Collegio
Notarile _____.

PREMESSO

- che a seguito di una gara mediante Procedura Negoziata, ai sensi dell'art.
36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata proposta
l'aggiudicazione all'Operatore Economico _____ del servizio di
che trattasi, come risulta dal verbale della Commissione di gara di data
_____ (rif. Commissario Prot. Atti/____);
- che il Responsabile del Procedimento ha approvato la predetta proposta di
aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(rif. Commissario prot. Atti/____ dd. _____);
- che la Stazione Appaltante, con provvedimento di data _____
(rif. Stazione Appaltante Prot. Atti/____), ha disposto l'aggiudicazione del
servizio di che trattasi all'Operatore Economico _____, per
l'importo di € _____ (_____/__) al netto dell'I.V.A.;
- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi
dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono state

trasmesse ai concorrenti in data _____ (rif. Commissario Prot.

U/_____);

- che l'Operatore Economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;

- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma privata, del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Operatore Economico, come sopra rappresentato, legalmente e formalmente si obbliga con il presente contratto ad eseguire il servizio di verifica tecnico strutturale, di controllo delle saldature e delle verniciature di strutture metalliche necessarie per la realizzazione dei lavori di ampliamento della A4 con la terza corsia, tratto Gonars - Villesse, 1° stralcio dal Km 485+476 (ex Km 89+000) sino all'opera n° 20, "Sottovia FF.SS. Palmanova - S. Giorgio" (escluso), in conformità con il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e la normativa vigente.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata prevista è di 912 (novecentododici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del Verbale di avvio del servizio.

La scrivente Stazione Appaltante si riserva il diritto di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Operatore Economico

aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.

Si rende noto che nel caso non dovesse essere prorogato il regime di emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il raccordo Villesse - Gorizia di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i., attualmente in vigore fino al 31/12/2017, la scrivente struttura si riserva la facoltà di trasferire la titolarità del contratto e/o di designare altro soggetto per lo svolgimento delle funzioni di Stazione Appaltante, previste nella presente, in conformità a quanto stabilito in merito a tale aspetto dalle Autorità competenti.

Diversamente, il contratto dovrà intendersi risolto alla data di subentro del nuovo soggetto concessionario.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del contratto è pari ad € _____ (_____/_____) al netto dell'I.V.A., di cui € ____ (_____/_____) per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Tale importo è il risultato del ribasso del __ % (_____ per cento) offerto sull'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, di € _____ (_____/_____) al netto dell'I.V.A. ed esclusi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 4 - PAGAMENTI

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza trimestrale posticipata qualora l'importo realizzato superi l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00). Nel caso in cui nel trimestre le prestazioni non dovessero raggiungere la soglia di € 5.000,00, saranno compensate alla scadenza del trimestre

successivo.

Le fatture saranno pagate a 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento. Le stesse, intestate a S.p.A. AUTOVIE VENETE - Via V. Locchi, 19 - 34143 Trieste - C.F. e P. I.V.A. 00098290323 e riportanti il numero del contratto, il CIG e il relativo CUP dovranno essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.autovie.it. Altre modalità di invio (per esempio fax o posta elettronica ordinaria) non saranno considerate valide.

Le fatture dovranno, inoltre, essere corredate da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000, attestante la regolarità fiscale e contributiva.

Codesta Società rientra nella previsione dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti – split payment) come modificato dall'art. 1 D.L. 50/2017 e pertanto le fatture emesse ed i conseguenti pagamenti devono essere conformi alla normativa di riferimento.

ART. 5 - MONITORAGGIO GRANDI OPERE E PROTOCOLLO

OPERATIVO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad assolvere tutti gli obblighi posti a suo carico dall'art. 36 del D.L. 90/2014 e s.m.i., convertito dalla Legge n. 114/2014 e s.m.i, e dalle delibere CIPE n.45/2011 e n.15/2015.

In merito ai specifici adempimenti previsti dal Protocollo Operativo allegato, parte integrante del presente contratto, si segnala, in particolare, che dovranno essere inviati al Commissario Delegato ed alla S.p.A. Autovie Venete, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa alla prestazione in

oggetto:

a) la comunicazione del/i conto/i corrente/i dedicato/i **in via esclusiva**

alla prestazione stessa tramite indicazione del relativo CUP, e le

generalità della persona autorizzata ad operarvi;

b) copia della lettera di manleva, con la quale l'Operatore Economico

autorizza la sua banca ad inviare alla banca dati MGO, le suddette

informazioni relative al suo conto corrente;

c) gli estremi identificativi, di cui all'allegato 2 del protocollo operativo.

Lo stesso Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario è stato

sottoscritto in triplice copia.

Il conto corrente dedicato in via esclusiva deve essere aperto all'atto della

firma del presente contratto che lega l'Operatore Economico alla

realizzazione dell'opera.

Se il primo pagamento o il primo incasso sono previsti prima di tale

scadenza, il conto deve essere operativo in tempi più ridotti, coerenti con la

suddetta scadenza. Il conto corrente può essere chiuso, o la lettera di

manleva può essere ritirata, quando saranno state completate tutte le

operazioni finanziarie di incasso e pagamento collegate all'opera. Della

chiusura del conto, o del ritiro della lettera di manleva, deve essere data

tempestiva comunicazione al Commissario Delegato ed alla S.p.A. Autovie

Venete, che devono informare il DIPE.

Ulteriore obbligo a carico dell'Operatore Economico è di inserire nei

subcontratti, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, che dovesse

stipulare con i soggetti - che intervengono a qualunque titolo, anche con

rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto,

indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione, imprenditoriale, nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'opera – l'impegno, per quest'ultimi, di assolvere tutti gli obblighi posti a loro carico dall'art. 36 del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, e dalle delibere CIPE n.45/2011 e n.15/2015, (i medesimi obblighi dell' Operatore Economico), nonché l'obbligo di verificare che nei contratti stipulati da tutte le altre imprese della filiera, venga inserita analoga clausola. Non sarà effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso fattura, avviso parcella, ecc.).

Pertanto le fatture saranno liquidate dalla Società unicamente se riporteranno il numero dell'ordine, il relativo CIG e CUP dell'appalto, e l'IBAN su cui liquidarle, che dovrà, comunque, necessariamente corrispondere ad uno di quelli che verranno indicati.

L'Operatore Economico, infine, si impegna ad adempiere agli ulteriori obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. non già assolti con il rispetto della normativa sul Sistema di Monitoraggio delle Grandi Opere (forma di controllo dei flussi finanziari più stringente della suddetta "tracciabilità"), ed in particolare ad informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato in via esclusiva.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del rapporto.

ART.6 - ULTERIORI ADEMPIMENTI MONITORAGGIO GRANDI OPERE

FILIERA IMPRESE

Con riferimento ai contenuti del protocollo operativo sottoscritto, l'Operatore

Economico, qualora si trovasse nella condizione di firmare subcontratti con

nuove imprese che entreranno a far parte della filiera, una volta alla

settimana, trasmetterà via PEC, avente per oggetto: MGO - PROTOCOLLO

OPERATIVO, ai seguenti indirizzi:

commissario@pec.commissarioterzacorsia.it - protocollo@pec.autovie.it -

marco.appolonia@autovie.it la seguente documentazione:

1) file dell'MGO in formato .xls aggiornato con tutti i dati relativi ai protocolli operativi sottoscritti fino a quel momento;

2) una cartella .zip contenente per ciascuna nuova impresa, con cui si è stipulato il protocollo operativo:

- copia della lettera di manleva;

- comunicazione conto corrente dedicato in via esclusiva;

- copia protocollo operativo sottoscritto dall'impresa;

- gli estremi identificativi, di cui all'allegato 2 del protocollo operativo.

3) una cartella .zip per ciascuna impresa, con cui si era stipulato il protocollo operativo e per la quale è intervenuta una modifica dei dati trasmessi in precedenza, contenente copia dei documenti modificati.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall' Operatore Economico con la sottoscrizione del presente contratto, è stata

costituita dallo stesso mediante fideiussione _____ n. _____ per

€ _____ (_____/___), emessa in data _____ dal

_____ con sede in Via _____ n. __, _____.

Si precisa che l'importo della cauzione definitiva pari ad € _____

(_____/___) è stato ridotto del _____ % (_____ per cento)

pari ad € _____ (_____/___) in quanto l'Operatore

Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle

norme europee come riportato all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e

s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale

rinvio sempre all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione

delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o

procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve

reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15

giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione

Appaltante, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile

giudizio della Stazione Appaltante stessa.

ART. 8 - PENALI

Per la mancata risposta alle chiamate d'urgenza, così come descritte al

paragrafo 8 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, verrà

applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00). Qualora dovessero

ripetersi tali mancanze per più di tre volte, il Direttore dell'Esecuzione del

Contratto potrà avviare la procedura di risoluzione del contratto per

inadempienza dell'Appaltatore.

Per la mancata osservanza delle prestazioni al paragrafo 3 del Capitolato

Speciale Descrittivo e Prestazionale, l'Appaltatore sarà soggetto alla

comminazione di una penale di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna, sino ad

un massimo del € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre il quale il Direttore

dell'Esecuzione del Contratto potrà avviare la procedura di risoluzione del contratto per inadempienza dell'Appaltatore.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Sarà fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, il contratto conferito dalla Stazione Appaltante.

In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Stazione Appaltante prima dell'emissione da parte dell'Operatore Economico della fattura a cui le cessioni si riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. La Stazione Appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'Operatore Economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto

sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla Stazione Appaltante stessa, l'Operatore Economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

ART. - 10 RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, in danno dell'Operatore Economico.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore Economico dall'eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il contratto sarà risolto nel caso si realizzino le fattispecie previste al comma 3, lettera a), e comma 4, dell'art 6 (sanzioni) del Protocollo Operativo allegato. La mancata inclusione di detta clausola risolutiva espressa nei subcontratti firmati dall'Operatore Economico, comporterà la nullità dell'atto.

La Stazione Appaltante può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione dell'appalto.

L'utile previsto dall'art. 109, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fissato pari al 10 per cento, salvo diversa percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta.

La facoltà di recesso sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC

con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 12 – SUBAPPALTO

COMMENTO: nel caso in cui l'aggiudicatario abbia all'atto dell'offerta dichiarato di voler subappaltare parte della prestazione, il testo dell'articolo è il seguente:

Si applica l'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con la conferma che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di appalto.

Le prestazioni che l'Operatore Economico ha dichiarato di subappaltare in fase di offerta sono **<inserire descrizione prestazioni come da offerta>**.

L'Operatore Economico dovrà avanzare richiesta di autorizzazione al subappalto alla Stazione Appaltante allegando tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria, ivi inclusa la dichiarazione dello stesso subappaltatore relativa alle dimensioni dell'impresa (micro impresa o piccola impresa).

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla richiesta. Questi termini decorreranno solo dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei relativi servizi.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, l'Operatore Economico dovrà dichiarare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con l'indicazione delle coordinate

bancarie del subappaltatore in conformità e con le modalità stabilite dall'art.

3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e dal Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta per accettazione dal subappaltatore e sarà oggetto di verifica da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto.

L'Operatore Economico dovrà trasmettere, inoltre, copia quietanzata della fattura del subappaltatore, intestata all'appaltatore che dovrà, inoltre, riportare il CIG.

Agli effetti fiscali resta inteso che dal contratto di subappalto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra Stazione Appaltante e subappaltatore. La possibilità di pagare direttamente va, infatti, qualificata come delegazione di pagamento ex lege, in forza della quale la Stazione Appaltante adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e contestualmente estingue l'obbligazione dell'appaltatore verso il subappaltatore.

Qualora i pagamenti al subappaltatore verranno effettuati direttamente dall'Operatore Economico, entro venti giorni da ciascun pagamento l'Operatore Economico dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Operatore Economico.

COMMENTO: nel caso invece in cui l'aggiudicatario non abbia dichiarato di voler subappaltare parte delle prestazioni, il testo dell'articolo è il seguente:

Il subappalto non è ammesso.

L'Operatore Economico non può concedere in subappalto l'esecuzione della prestazione in quanto non ha dichiarato, in fase di offerta, la volontà di voler subappaltare.

ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE

ECONOMICO

L'Operatore Economico dovrà eseguire quanto affidato dalla Stazione Appaltante a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto riportato nel presente contratto e nei relativi allegati, di tutti gli accordi, delle obbligazioni e delle condizioni previste dalle norme legislative e regolamenti vigenti per lo specifico settore, garantendo la sicurezza del personale impiegato nella prestazione, nonché delle disposizioni e tempistiche che saranno impartite direttamente dal Direttore di Esecuzione del Contratto.

L'Operatore Economico dovrà, inoltre, garantire, nell'ambito di quanto offerto:

- la messa a disposizione del personale qualificato per l'esecuzione dell'appalto, nonché la fornitura di tutte le attrezzature occorrenti per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contemplati nel contratto e nei relativi allegati;
- la copertura di tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio, materiali di consumo, e quanto altro necessario per l'appalto;
- l'informazione tempestiva alla Stazione Appaltante in merito ad eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento dell'appalto;
- espletamento delle pratiche relative alla richiesta di eventuali autorizzazioni e/o comunicazioni necessarie e funzionali per il

compimento dell'appalto.

ART. 13 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L'Operatore Economico si impegna espressamente a far osservare al proprio personale le prescrizioni riportate dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. durante l'esecuzione dell'appalto, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto dello stesso.

L'Operatore Economico, in fase di presentazione dell'offerta, ha valutato le prestazioni dell'appalto e ha di conseguenza ritenuto congrui e quindi indicato i costi della sicurezza in € _____ (_____/___). Codesto Operatore Economico dovrà predisporre il relativo P.O.S., sulla base del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

È obbligatorio lo svolgimento di apposita riunione di coordinamento prima della sottoscrizione del Verbale di Avvio dell'Esecuzione.

ART. 14 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

Il personale dell'Operatore Economico e degli eventuali subappaltatori dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento quando presenti nelle sedi ed aree delle Stazione Appaltante.

ART. 15 - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

DELL'APPALTO

Le attività oggetto del presente contratto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto riportato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e/o danni subiti da persone e/o cose, tanto della Stazione Appaltante che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto, eseguite dall'Operatore Economico, dal suo personale, o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo dallo stesso Operatore Economico nell'esecuzione della prestazione.

L'Operatore Economico ha stipulato la polizza assicurativa n._____, emessa in data ____dalla _____, per un massimale non inferiore a € _____, (_____/__), a copertura dei rischi di responsabilità civile che possano conseguire all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto ed assume altresì l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire la Stazione Appaltante per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati in relazione allo svolgimento dell'appalto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Operatore Economico per i danni non coperti dalla polizza assicurativa o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Si conviene, infine, che il termine ultimo per la denuncia del sinistro, tra le Parti, è di 24 ore dal verificarsi dell'evento, seguirà, poi, denuncia dettagliata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 17 - DOCUMENTI ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto i sotto indicati documenti che, debitamente firmati dalla Stazione Appaltante e dall'Operatore Economico,

in segno di piena e incondizionata accettazione, ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegati n. 17:

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

E0200011_Planimetrie tecniche asse autostradale 2di8;

E0200021_Planimetrie tecniche asse autostradale parte 3di8;

G0101011_Cavalcavia strada comunale Fauglis-Torviscosa pianta
prospetto e sezioni;

G0101021_Cavalcavia strada comunale Fauglis-Torviscosa Carpenteria
impalcato;

G0101031_Cavalcavia Strada comunale Fauglis-Torviscosa sezioni
trasversali impalcato 1di2;

G0101041_Cavalcavia strada comunale Fauglis-Torviscosa sezioni
impalcato 2di2;

G0102011_Cavalcavia strada provinciale Bagnaria Arsa-Fauglis pianta
prospetto e sezioni;

G0102021_Cavalcavia strada provinciale Bagnaria Arsa-Fauglis carpenteria
impalcato;

G0102031_Cavalcavia strada provinciale Bagnaria Arsa-Fauglis sezioni
trasversali impalcato 1di1;

G0102041_Cavalcavia strada provinciale Bagnaria Arsa-Fauglis sezioni
trasversali impalcato 2di2;

G030501_Viadotto superiore del Nodo di Palmanova Pianta Impalcato,
prospetto e sezione trasversale;

G030701_Viadotto superiore del Nodo di Palmanova Carpenteria metallica;

V0200000_Piano di Sicurezza e Coordinamento_Nodo di Palmanova;

V0200020_ Piano di Sicurezza e Coordinamento_Cavalcavia Fauglis-Torviscosa;

V0200030_Piano di sicurezza e Coordinamento_Cavalcavia Bagnaria Arsa-Fauglis.

Offerta economica dell'Operatore Economico.

Si precisa che i n. _ () sotto indicati documenti debitamente firmati dalla Stazione Appaltante e dall'Operatore Economico, in segno di piena ed incondizionata accettazione, sono depositati presso la sede legale della Stazione Appaltante e sono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati allo stesso:

Allegato n.:

1. Allegato _____

2. Allegato _____

3. Allegato _____

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La Stazione Appaltante ha nominato il sig. _____ Responsabile Unico del Procedimento e il sig. _____ Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Tali soggetti svolgeranno tutte le attività agli stessi demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 19 - VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e richiedere all'Operatore Economico di visionare i servizi svolti. Qualora vengano riscontrate insufficienze o irregolarità nell'espletamento dell'incarico affidato ovvero nell'applicazione di norme di legge regolamentari o contrattuali, saranno notificati all'Operatore Economico i rilievi specifici assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore Economico persista nell'inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il diritto a richiedere l'eventuale ulteriore maggior danno. Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per certificare che l'oggetto dell'appalto sia stato regolarmente eseguito nelle previsioni e pattuizioni contrattuali il Responsabile Unico del Procedimento rilascerà apposito certificato di verifica di conformità. Detto certificato sarà emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

All'esito positivo della verifica di conformità si darà seguito al pagamento del corrispettivo.

L'Operatore Economico risponde per i vizi o le difformità, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

ART. 20 - MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal

Responsabile Unico del Procedimento.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 106, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto.

È previsto il ricalcolo degli importi stimati per ogni opera qualora siano necessari maggiori interventi presso il cantiere o l'officina, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto la Stazione Appaltante potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Operatore Economico.

In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte

quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino un aumento dell'importo del contratto e non comportino a carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.

ART. 21 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Stazione Appaltante, comunque non oltre 10 giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.

Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

ART. 22 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 24 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale.

Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto del servizio in questione.

Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata alla Stazione Appaltante con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo acquisti@pec.commissarioterzacorsia.it.

ART. 25 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 26 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della Stazione Appaltante, qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua modifica, sarà ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della

Stazione Appaltante.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 27 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'Operatore Economico è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all'appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente a tali fini.

L'Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

L'Operatore Economico: _____

La Stazione Appaltante: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(_____)

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART. 2 COMMA 3 (PROROGA REGIME DI EMERGENZA), ART. 5 (MONITORAGGIO GRANDI OPERE E PROTOCOLLO OPERATIVO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI), ART. 6 (ULTERIORI ADEMPIMENTI MONITORAGGIO GRANDI OPERE FILIERA IMPRESE), ART. 8 (PENALI), ART. 9 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI), ART. 10 (RISOLUZIONE E RECESSO), ART. 16 (RESPONSABILITÀ CIVILE), ART. 21 (CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE), ART. 23 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO).

L'Operatore Economico: _____